



COMUNE DI APPIGNANO
Provincia di Macerata

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 Del 06-08-2014

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di agosto alle ore 20:00, nella sala delle adunanze del comune suddetto.

In sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:.

MESSI OSVALDO	P	CALAMITA MARIANO	P
MONTICELLI DANILO	P	COMPAGNUCCI NATASCIA	P
GIANFELICI ALESSIO	P	GIACONI ANDREA	P
VITALI ROLANDO	P	SERRANI STEFANO	P
TARABELLI ALESSIA	P	SACCHI JUAN LUCA	A
FELIZIANI LUCIA	P	FERMANI FLAVIA	P
TROTTA VITTORIA	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor MESSI OSVALDO in qualità di SINDACO assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIATTINI ETTORE.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori Signori:

MONTICELLI DANILO
VITALI ROLANDO
GIACONI ANDREA

Introduce l'argomento **il Sindaco-Presidente:**

Segue la discussione riportata in calce al presente atto allegato A)

Dopo di chè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” istitutivo dell’imposta municipale propria;

Richiamato l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria” che ai commi 6, 7 e 8 stabilisce le aliquote di base dell’imposta che vanno dal 2 al 7,6 per mille;

Richiamato altresì i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano le riduzioni e detrazioni d’imposta;

Vista il D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito con modificazioni nella legge 26.4.2012 n. 44 con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni all’IMU in particolare l’art. 4;

Vista la Circolare MEF del 18.5.2012 n. 3/DF ad oggetto IMU – Anticipazione sperimentale art. 13 D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con mod. nella legge 22.12.2011 n. 214 – Chiarimenti;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria, approvato in data 9 luglio 2012 con la deliberazione di C.C. n. 32;

Preso atto che sono state deliberate per l’anno 2013 con atto di C.C. n. 70 del 21.11.2013 le seguenti aliquote:

<p><u>0,45</u> per cento (+ 0,05 in aumento sull’aliquota base dello 0,4%)</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE .</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.</p> <p>Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell’eventuale coniuge, con lo stesso convivente.</p> <p>Si applica l’aliquota per abitazione principale anche all’abitazione del coniuge assegnatario della casa coniugale</p>
---	---

<p style="text-align: center;"><u>DETRAZIONE</u></p>	<p>in diritto di abitazione a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione</p> <p>medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.</p>
<p style="text-align: center;"><u>0,2</u> per cento</p>	<p>ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p> <p>di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.</p>
<p style="text-align: center;"><u>0,86</u> per cento (+ 0,1 in aumento sull'aliquota base dello 0,76%)</p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. Beni immobili, terreni, fabbricati abitativi e non abitativi e relative pertinenze ed aree fabbricabili.</p>

Vista la Conferenza Stato-Città del 10.7.2014 che proroga il termine per la deliberazione del Bilancio 2014 degli Enti Locali al 30 settembre 2014;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 77 del 24.7.2014 di approvazione della proposta di bilancio e della relazione revisionale e programmatica 2014-2016 con la quale si è preso atto, dopo aver effettuato un attento esame delle entrate e delle spese, per disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio di previsione 2013, precisando che la mancata conferma renderebbe difficoltoso il

mantenimento dei livelli attuali dei servizi anche in considerazione dei numerosi tagli ai trasferimenti comunali da parte dello Stato, della necessità di:

- confermare l' aliquota IMU 0,86 per cento dell'anno precedente per tutte le tipologie di fabbricati beni immobili, terreni, fabbricati abitativi e non abitativi e relative pertinenze ed aree fabbricabili;
- riduzione aliquota IMU allo 0,4 per cento per abitazione principale fabbricati di cat. Catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 e per abitazione principale di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero iscritti AIRE;
- riduzione aliquota IMU a 0,76 per cento per abitazioni principali date in uso gratuito ai familiari entro il 1° grado di parentela;

Ritenuto, quindi, **di non prevedere nessuna modifica oltre quelle avanti descritte** e di determinare quindi **per l'anno 2014** le tariffe IMU nelle misure sopra evidenziate;

Ritenuto necessario per l'anno 2014 applicare l'IMU con le aliquote sopra descritte al fine di controbilanciare i tagli dei trasferimenti erariali di spettanza di questo Comune operati dalla legge di stabilità;

Visto che lo schema di Bilancio di previsione per l'anno 2014, predisposto dalla Giunta Comunale, presentato al Consiglio che prevede di conseguire il pareggio mediante la conferma della misura delle aliquote IMU come sopra proposte;

Vista la legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di stabilità) con la quale sono stati apportati cambiamenti significativi alla disciplina del nuovo tributo, in particolare il gettito viene attribuito complessivamente ai Comuni, salvo quello derivante dai fabbricati di cat. D che resta allo Stato, ma sono stati parimenti ridotti i trasferimenti erariali agli enti locali con la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio e istituzione di un fondo di solidarietà alimentato da una quota IMU che ogni ente verserà allo stato;

Dato atto che con il D.L. 8.4.2013 n. 35 sono state approvate disposizioni urgenti in materia di equilibrio finanziario degli enti locali e con il D.L.21.5.2013 N. 54 è stato dapprima sospeso l'acconto IMU per l' casa, coop edilizie e IACP e per terreni ed edifici agricoli strumentali, successivamente eliminato dall'art. 1 del D.L. 31.8.2013 N. 102 prevedendo a favore dei Comuni l'erogazione di un contributo di solidarietà in sostituzione del gettito;

Vista la legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità);

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Giaconi, Serrani, Fermani) espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di stabilire** per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU, le aliquote e le detrazioni d'imposta, nelle misure che seguono:

<p>0,4 <u>per cento</u> (aliquota base 0,4%)</p> <p><u>DETRAZIONE</u></p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE ESCLUSIVAMENTE CAT. CATASTALI A1, A8, A9 E RELATIVE PERTINENZE .</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente.</p> <p>Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero iscritto AIRE, a condizione che la stessa non sia locata.</p> <p>Si applica l'aliquota per abitazione principale anche all'abitazione del coniuge assegnatario della casa coniugale in diritto di abitazione a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante</p>
---	---

	<p>il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione</p> <p>medesima si verifica. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.</p>
<p>0,86 per cento (+ 0,1 in aumento sull'aliquota base dello 0,76%)</p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. Beni immobili, terreni, fabbricati abitativi e non abitativi e relative pertinenze ed aree fabbricabili.</p>
<p>0,76 per cento (aliquota base)</p>	<p>Abitazioni concesse un uso gratuito a familiari entro il 1° grado di parentela</p>

2. **di dare atto** che per effetto del comma 708 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 (legge stabilità 2014) non è dovuta l'IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.
3. **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014, tuttavia per effetto dell'art. 1 del D.L. 31.8.2013 n. 102 non è dovuta l'IMU per l'abitazione principale, salvo per i fabbricati di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze, in sostituzione è previsto a favore del Comune l'erogazione di un contributo di solidarietà in sostituzione del gettito;
4. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento approvato;
5. **di inviare** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, anche ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 18-07-2014

Il Responsabile del servizio
SPOLETINI ANNALISA

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 18-07-2014

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Spoletini Annalisa